

Bruxelles, 20 maggio 2016
(OR. en)

9156/16

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0255 (APP)**

EPPO 12
EUROJUST 61
CATS 39
FIN 302
COPEN 163
GAF 26
CSC 144

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8607/16
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea – <i>Preparazione del Consiglio</i>

A seguito della riunione del Gruppo degli amici della presidenza del 17 e 18 maggio 2016, la presidenza rileva che in linea di massima le delegazioni hanno raggiunto soluzioni di compromesso, o vi sono vicine, relativamente a una serie di disposizioni, che potrebbero essere pronte per essere presentate ai ministri a giugno. Tali soluzioni di compromesso figurano nei seguenti tre allegati della presente nota:

• **Allegato 1: Norme relative al sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO**

Le disposizioni di cui all'allegato 1 (corrispondenti agli articoli da 20 a 24 della proposta iniziale della Commissione, ora numerati provvisoriamente come articoli Y, YY, Z e ZZ) sono oggetto di discussione da marzo, e sono state convenute in linea di principio alla riunione del Gruppo "Cooperazione in materia penale" del 2 e 3 maggio. La presidenza ha introdotto alcune modifiche, che sono conformi alle conclusioni tratte alla riunione del Gruppo in questione.

- **Allegato 2: Procedure semplificate di azione penale (compromessi)**

Il progetto di disposizioni di cui all'allegato 2 è il risultato delle discussioni del 18 maggio in sede di Gruppo degli amici della presidenza. La presidenza ritiene che tale progetto costituisca un compromesso equilibrato tra le posizioni degli Stati membri.

- **Allegato 3: Disposizioni finanziarie e relative al personale, disposizioni generali**

Le disposizioni di cui all'allegato 3 corrispondono in larga misura al testo presentato al Consiglio a marzo. È stata apportata una serie di modifiche in vista della risoluzione delle questioni in sospeso, in particolare agli articoli 48, 49, 54, 55, 58 bis, 73 e XXX. Nel testo sono state anche aggiunte alcune disposizioni nuove (articoli 56 e 58). Le modifiche rispetto al documento 8607/16 sono sottolineate o indicate con [...].

La presidenza invita le delegazioni a esaminare le questioni rimaste in sospeso nei tre allegati alla riunione dei consiglieri GAI del 26 maggio 2016, che eventualmente proseguirà il 27 maggio.

Si informano le delegazioni che la riunione del Gruppo degli amici della presidenza del 25 maggio 2016 si concentrerà principalmente sulla protezione dei dati (che sarà presentata in un altro documento), nonché sugli articoli 49 e 54 nell'allegato 3 della presente nota.

SEZIONE 2

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo Y

Accesso della Procura europea alle informazioni

Il procuratore europeo delegato può esigere, alle stesse condizioni riservate ai procuratori nazionali¹ ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.

La Procura europea può inoltre esigere² qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

Articolo YY

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. La Procura europea istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle norme di cui al presente regolamento e al regolamento interno.

¹ È stato suggerito che qui sarebbe opportuno utilizzare il termine "autorità giudiziarie" invece di "procuratori nazionali". In questo contesto si rinvia alla nota in calce 8 nel documento 15100/15, secondo la quale sarà precisato il ruolo dei giudici incaricati delle indagini nei casi trattati dalla procura europea.

² Un considerando chiarirà che la presente disposizione non crea alcun obbligo per tali istituzioni, organi e organismi di fornire informazioni alla Procura.

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
- a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, segnatamente tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;
 - b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l'ufficio centrale e ai procuratori europei delegati³;
 - c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;
 - d) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI⁴.
4. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene:
- a) un registro delle informazioni ottenute dalla Procura europea ai sensi dell'articolo 19, anche in ordine a eventuali decisioni relative a tali informazioni;
 - b) un indice di tutti i fascicoli [e delle informazioni pertinenti dal registro];
 - c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3.

L'indice non può contenere dati personali diversi dai dati di identificazione necessari a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.

³ Sarà aggiunto un considerando che chiarirà che queste informazioni includono anche le indagini e azioni penali chiuse.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

6. Per il trattamento dei dati personali connessi a un caso, la Procura europea può esclusivamente istituire archivi automatizzati diversi dai fascicoli a norma del presente regolamento e del regolamento interno. I dettagli relativi a tali archivi automatizzati di altro tipo sono notificati al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo Z

Fascicoli della Procura europea

1. Quando la Procura europea decide di avviare un'indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.

Il fascicolo contiene tutte le informazioni a disposizione del procuratore europeo delegato, incluse le prove, relative a un'indagine o azione penale della Procura europea.

Una volta aperta l'indagine, le relative informazioni del registro di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera a) diventano parte del fascicolo.

2. Il fascicolo sarà gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro. Il regolamento interno può includere norme relative all'organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento della Procura europea quale unico ufficio. L'accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento sarà concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro⁵.

⁵ Il nesso tra questa disposizione e la disposizione relativa al diritto all'accesso dell'interessato a norma dell'articolo 73 nonies dovrà essere esaminato alla luce della sezione del presente regolamento dedicata alla protezione dei dati.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli della Procura europea include tutte le informazioni del fascicolo, incluse le prove, che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all'ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare nella misura in cui i dati personali contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli sono cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente. Il regolamento interno può prevedere deroghe alla norma generale che prevede che tutte le informazioni del fascicolo, incluse le prove, siano archiviate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo ZZ

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli

Il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all'indice.

Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli articoli 9 e 11, hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta. Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l'accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso deciderà se concedere tale accesso conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l'accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente.

Il regolamento interno stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale della Procura, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE 4
NORME RELATIVE ALLE ALTERNATIVE ALL'AZIONE PENALE

[...]

Articolo 34
Procedure semplificate di azione penale

1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo del caso sulla base di termini convenuti con l'indagato⁶, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente di applicare tale procedura, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafo 1.
2. La camera permanente prende una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei seguenti motivi:
 - a) la gravità del reato, sulla base del danno arrecato per gli interessi finanziari dell'Unione o delle sanzioni previste;
 - b) la conformità dell'uso della procedura agli obiettivi generali e i principi di base della Procura europea di cui al presente regolamento.
3. Se la camera permanente è d'accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

[...]

⁶ Sarà inserito un considerando così redatto: "*I sistemi giuridici nazionali prevedono vari tipi di procedure semplificate di azione penale, ad esempio nella forma di patteggiamenti con l'indagato. Laddove tali procedure esistono, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe avere il diritto di applicarle alle condizioni previste dal diritto nazionale e nelle situazioni previste dal presente regolamento. In considerazione dell'interesse rivestito da una politica della Procura coerente ed efficace in materia di azione penale, la camera permanente competente dovrebbe sempre essere chiamata a esprimere il proprio consenso circa l'uso di tali procedure.*"

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Attori finanziari

1. Il procuratore capo europeo è responsabile della preparazione delle decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per adozione.
2. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione del bilancio della Procura europea in qualità di ordinatore.

Articolo 49

Bilancio

1. Il procuratore capo europeo elabora previsioni di tutte le entrate e le spese della Procura europea per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio della Procura europea.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio della Procura europea devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate della Procura europea comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
 - b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dalla Procura europea.

4. Le spese della Procura europea comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale della Procura europea, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

5. Nell'ambito del bilancio, le spese operative della Procura europea comprendono i costi legati alle sue attività di indagine e di azione penale, incluse la creazione di un sistema automatico di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno della Procura europea, quali le traduzioni per la camera permanente.

Quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dei compiti della Procura europea, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative della Procura europea. Le spese operative non includono, di norma, i costi relativi a misure d'indagine eseguite dalle autorità nazionali competenti o i costi del patrocinio a spese dello Stato⁷.

5 bis.⁸ Laddove [...] si preveda una misura d'indagine eccezionalmente dispendiosa, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto all' eventualità che [...] i costi della misura d'indagine possano essere condivisi tra la Procura europea e

⁷ Dovrebbe essere preso in considerazione il seguente considerando: "*Le spese operative dovrebbero comprendere i costi legati alle attività di indagine e di azione penale della Procura europea, incluse la creazione di un sistema automatico di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno della Procura europea, quali le traduzioni per la camera permanente. Le spese operative non includono i costi relativi a misure d'indagine eseguite dalle autorità nazionali competenti o i costi del patrocinio a spese dello Stato.*"

Secondo la Commissione, dovrebbero essere esclusi dalle spese operative dell'EPPO anche i costi relativi al segretariato dei procuratori europei delegati. Ciononostante, secondo vari Stati membri ritengono che potrebbe essere necessario che tali costi siano coperti dal bilancio dell'EPPO.

⁸ La Commissione ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

le autorità nazionali competenti. [...] Tali consultazioni sono condotte con urgenza, in modo da non provocare ritardi nell'indagine. La camera permanente [...] può quindi [...] decidere di assumersi una parte di tali costi, conformemente al regolamento interno⁹. La camera permanente informa della decisione, senza indebito ritardo, il procuratore europeo delegato incaricato del caso.

Articolo 50

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il procuratore capo europeo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea per l'esercizio finanziario successivo sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo trasmette il progetto di stato di previsione provvisorio al collegio per adozione.
2. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese della Procura europea è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo la Procura europea trasmette alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

⁹ Sarà aggiunto il seguente considerando: "*Considerando l'impatto finanziario potenzialmente elevato di alcune indagini condotte in virtù della [...] natura specifica delle attività della Procura europea, le autorità nazionali competenti che sono chiamate ad assistere e prestare sostegno alla Procura dovrebbero avere il diritto di consultare, tramite il procuratore europeo delegato incaricato del caso, la Procura per quanto concerne le spese che ritengono eccezionalmente elevate e che non sono in grado di coprire autonomamente. Tali costi eccezionalmente elevati potrebbero, ad esempio, essere originati da complessi pareri di esperti, operazioni di polizia di ampio respiro o attività di sorveglianza per un lungo periodo di tempo. Questo meccanismo non dovrebbe essere oggetto di abusi che ritardino o impediscano le attività di indagine e di azione penale dell'EPPO.*"

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato alla Procura europea a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Procura europea.
7. Il collegio adotta il bilancio della Procura europea su proposta del procuratore capo europeo. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, si procede ad adeguamenti secondo la stessa procedura seguita per l'adozione del bilancio iniziale.
8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio della Procura europea si applica l'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

Articolo 51

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore della Procura europea, esegue il bilancio della Procura europea sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.
2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 52

Rendicontazione e discarico

1. [...]
2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Procura europea comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
3. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, la Procura europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori della Procura europea consolidati con i conti della Commissione.
5. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori della Procura europea.
6. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori della Procura europea ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile della Procura europea stabilisce i conti definitivi della Procura europea sotto la propria responsabilità e li presenta al collegio per un parere.
7. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Procura europea trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi della Procura europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo al rispettivo esercizio.
9. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche alla Commissione.
10. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 53

Regole finanziarie

Il procuratore capo europeo elabora il progetto di regole finanziarie applicabili alla Procura europea sulla base di una proposta del direttore amministrativo. Le regole finanziarie sono adottate dal collegio previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, solo per esigenze specifiche di funzionamento della Procura europea e previo accordo della Commissione.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 54

Disposizioni generali

1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei della Procura europea ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

- 1 bis. Il personale della Procura europea è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione europea.

2. I poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale della Procura europea, quest'ultimo può¹⁰ delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui alla frase precedente non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo.
3. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell'ambito del documento di programmazione.
4. Alla Procura europea e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
5. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali¹¹ ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione¹². Le autorità nazionali competenti agevolano l'esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera e sul loro status nel sistema giudiziario nazionale.

¹⁰ Sarà chiarito in un considerando che, in linea di principio, il collegio dovrebbe sempre delegare tali poteri, a meno che circostanze specifiche impongano che esso li eserciti direttamente.

¹¹ Una serie di Stati membri (AT, DE, HU, PL...) mantiene una riserva di esame per quanto riguarda le implicazioni pratiche dello status dei consiglieri speciali e le condizioni ad esso relative. [...] Sarà chiarito nei considerando che le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno fissate tramite accordo diretto, si baseranno su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Tale decisione dovrebbe, fra l'altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti [...] in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l'equivalente del lavoro svolto per l'EPPO in qualità di procuratore europeo delegato.

¹² Le modalità per affrontare questioni connesse all'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati saranno riesaminate nel contesto dell'articolo 15 e della revisione generale del testo.

In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali.

I contratti dei procuratori europei delegati dovrebbero garantire l'esistenza di disposizioni adeguate per mantenere i diritti in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l'ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientreranno tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.

5 ter. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non riceveranno ordini, linee guida o istruzioni diverse da quelle espressamente previste dal presente regolamento, come indicato all'articolo 6.

Articolo 55

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. La Procura europea può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima¹³. Nell'esercizio dei compiti relativi alle funzioni della Procura europea, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all'autorità del procuratore capo europeo.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali o di altre persone messe a sua disposizione, ma non impiegate dal medesimo, presso la Procura europea.

Articolo 56

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, e con le autorità di paesi terzi e [...] organizzazioni internazionali¹⁴.

¹³ Si dovrebbe inserire un considerando così redatto:

"Gli esperti nazionali distaccati (END) dovrebbero consentire alla Procura europea di trarre vantaggio dall'alto livello delle loro conoscenze ed esperienze professionali. Si tratta di personale impiegato dalla rispettiva autorità nazionale e distaccato presso la Procura affinché quest'ultima possa avvalersi delle sue competenze in un determinato settore. Il datore di lavoro dell'END si impegna pertanto a continuare a retribuirlo, a mantenere la sua posizione amministrativa (funzionario permanente o agente contrattuale) per tutta la durata del distacco e a informare la Procura di qualsiasi pertinente cambiamento della situazione dell'END. Il datore di lavoro dell'END continua inoltre a essere responsabile di tutti i diritti sociali di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale e la pensione. L'END non può agire ed esercitare autorità per conto della Procura europea e non è soggetto al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Altre persone possono inoltre essere messe a disposizione della Procura su base temporanea, come le persone che partecipano a un programma di scambio per funzionari".

¹⁴ Si dovrebbe chiarire in un considerando che Interpol rientrerebbe nella nozione di organizzazione internazionale ai fini del presente regolamento. Questo aspetto potrebbe essere chiarito anche all'articolo 2 del regolamento nel quadro delle definizioni (analogamente a quanto è stato fatto nel regolamento Eurojust).

2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può, conformemente all'articolo [67] e al diritto nazionale applicabile, scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento e alle condizioni di [...].

2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Procura europea può concludere accordi di lavoro con le entità indicate al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e dovrebbero in particolare avere l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l'Unione o i suoi Stati membri.

Articolo 57

Relazioni con Eurojust

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati¹⁵ e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato in appresso¹⁶.
2. Sul fronte operativo, la Procura europea può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l'altro:
 - a) condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;

¹⁵ Sarà aggiunto un considerando formulato provvisoriamente come segue: "La Procura europea ed Eurojust dovrebbero diventare partner e cooperare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati. Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta dalla Procura europea in cui si consideri necessario/opportuno uno scambio di informazioni o un coordinamento delle misure d'indagine con riferimento ai casi trattati da Eurojust. Ogniqualvolta chiedi tale cooperazione a Eurojust, la Procura europea dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato tratta il caso. La cooperazione operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust."

¹⁶ Il paragrafo 1 deve essere rivisto dopo la messa a punto dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, anche per quanto riguarda la possibilità di concludere accordi fra l'EPPO e Eurojust.

- b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati che sono membri di Eurojust ma che non partecipano all'istituzione della Procura europea, o nei paesi terzi.
3. La Procura europea ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit"), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust. Nel caso in cui i dati siano stati forniti da un paese terzo, Eurojust¹⁷ informa della concordanza solo il paese terzo, previo consenso della Procura europea.
- [...]
- [5. La Procura europea può avvalersi/si avvale del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. Le modalità sono regolate da un accordo. Eurojust può fornire/fornisce alla Procura europea [qualsiasi fra] i seguenti servizi¹⁸:
- a) sostegno tecnico per la preparazione del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e del piano di gestione;
 - b) sostegno tecnico per l'assunzione del personale e la gestione delle carriere;
 - c) servizi di sicurezza;
 - d) servizi di tecnologia dell'informazione;
 - e) servizi di gestione finanziaria, contabilità e audit;
 - f) qualunque altro servizio di interesse comune.]¹⁹

¹⁷ Gli obblighi di Eurojust saranno affrontati nel contesto del regolamento Eurojust.

¹⁸ Le modalità sono regolate da un accordo. FR, sostenuta da DE e LU, ha suggerito che Eurojust fornisca all'EPPO "servizi di interesse comune" e che la disposizione preveda che "Le modalità sono regolate da un accordo".

¹⁹ Contenuto dell'elenco da determinare in una fase ulteriore.

Articolo 57 bis
Relazioni con l'OLAF

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con l'OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell'OLAF alla Procura.
2. Fatte salve le possibili azioni di cui al paragrafo 3, qualora la Procura europea conduca un'indagine penale in conformità del presente regolamento, l'OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.²⁰
3. Nel corso di un'indagine da essa condotta, la Procura europea può chiedere all'OLAF di sostenerne o integrarne l'attività in conformità del suo mandato, in particolare:²¹
 - a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
 - b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organismi dell'UE;
 - c) conducendo indagini amministrative.

²⁰ Chiarire in un considerando che ciò non pregiudica il potere dell'OLAF di avviare un'indagine di propria iniziativa, in stretta consultazione con l'EPPO. Secondo la Commissione, questo aspetto dovrà essere affrontato anche nel regolamento OLAF.

²¹ Chiarire in un considerando che, in tutte le azioni a sostegno dell'EPPO, l'OLAF agisce in modo indipendente dalla Commissione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

4. Al fine di consentire all'OLAF di valutare l'azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, la Procura europea può fornire all'OLAF informazioni pertinenti in merito a casi in cui ha deciso di non condurre un'indagine o che ha archiviato.²²
[...]
5. La Procura europea ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'OLAF. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dalla Procura europea nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'OLAF, ne è data notizia sia all'OLAF che alla Procura europea.
[...]

Articolo 58

Relazioni con Europol

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine essi concludono un accordo che fissa le modalità di cooperazione.
2. Se necessario ai fini delle sue indagini, la Procura europea può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da [...] Europol, pertinente a un reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.[...]

²² Questa disposizione sarebbe accompagnata dal seguente considerando: "Nei casi in cui non conduce un'indagine, la Procura europea dovrebbe poter fornire informazioni pertinenti all'OLAF, di modo che quest'ultimo possa valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. In particolare, la Procura europea potrebbe prendere in considerazione la possibilità di informare l'OLAF in casi in cui non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza della Procura ma potrebbe essere opportuna un'indagine amministrativa dell'OLAF, o in casi in cui la Procura europea archivi un caso e un rinvio all'OLAF sarebbe auspicabile ai fini di un recupero o di un seguito amministrativo". Il considerando dovrebbe altresì precisare che al momento di fornire le informazioni l'EPPO può chiedere all'OLAF di valutare se aprire un'indagine amministrativa o adottare un'altra azione di seguito amministrativo o di monitoraggio, in particolare ai fini di misure cautelari, recupero o misure disciplinari, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

[...]

Articolo 58 bis

Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, concludono un accordo che fissa le modalità di cooperazione.
2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, la Procura europea fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:
 - a) misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura può raccomandare misure specifiche all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione;
 - b) la costituzione come parte civile nei procedimenti;
 - c) ai fini del recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell'Unione o di misure disciplinari.²³

[...]

²³ Considerando: "La Procura europea dovrebbe consentire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione di adottare qualsiasi misura necessaria per tutelare gli interessi dell'Unione. Ciò può comprendere l'adozione di misure cautelari, in particolare per prevenire eventuali illeciti continuati o per tutelare l'Unione da danni alla sua reputazione, o per consentire loro di costituirsi parte civile nei procedimenti conformemente alla legislazione nazionale. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dell'indipendenza della Procura europea e solo nella misura necessaria, senza pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini".

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Status giuridico e condizioni operative

1. In ciascuno degli Stati membri, la Procura europea ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento della Procura europea nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede concluso tra la Procura europea e lo Stato membro ospitante entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 63

Regime linguistico

1. Agli atti di cui agli articoli 16 e 72 si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.
- 1 bis. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno della Procura europea²⁴.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo della Procura europea a livello centrale sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile²⁵.

²⁴ FR ha formulato una riserva su questa disposizione.

²⁵ COM e LU hanno formulato una riserva su questa disposizione.

Articolo 64

Riservatezza²⁶

1. I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale della Procura europea, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione della Procura ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati [...] hanno l'obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell'Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dalla Procura europea.
2. Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni della Procura europea a livello nazionale ha l'obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile.
3. L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L'obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dalla Procura europea, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche.

Articolo 65

Trasparenza

1. Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi della Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001²⁷.

²⁶ COM ha formulato una riserva su questa disposizione; chiede l'inserimento di un articolo 64 bis (segreto professionale) nel caso in cui sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 64, paragrafo 2.

²⁷ Il considerando pertinente sarà rafforzato al fine di giustificare pienamente questa disposizione e interpretarla in modo tale che, in linea di principio, i documenti relativi ai compiti operativi dell'EPPO non possano essere divulgati; tale considerando dovrebbe altresì precisare che i procedimenti dell'EPPO sono trasparenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE e che il collegio dovrà adottare disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. COM, FI e SE hanno formulato una riserva su tale limitazione della portata della disposizione. Sarà inserito anche il seguente considerando: "Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell'Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell'articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti". DE ha suggerito di formulare il paragrafo come segue: "Il regolamento (CE) n. 1260/1999 si applica ai documenti diversi dai fascicoli conservati in conformità dell'articolo [23] nonché alle relative immagini elettroniche".

2. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il procuratore capo europeo prepara le modalità di applicazione della presente disposizione per l'adozione da parte del collegio.
3. Le decisioni adottate dalla Procura europea ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato.

Articolo 66

OLAF e Corte dei conti europea

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE) n. 883/2013, la Procura europea, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione della Procura ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati [...] utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dalla Procura europea.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate dalla Procura europea.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con organi dell'Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti della Procura europea contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 67

Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

1. La Procura europea stabilisce le norme interne in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso la Procura europea.
2. La Procura europea stabilisce norme interne in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea che sono conformi alla decisione 2013/488/UE del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

Articolo 68

Indagini amministrative

Le attività amministrative della Procura europea sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 69

Regime generale di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale della Procura europea è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dalla Procura europea.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Procura europea risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo [47], i danni causati dalla Procura europea o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell'esercizio delle sue funzioni.²⁸
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale della Procura europea di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001.
7. La responsabilità individuale del personale della Procura europea nei confronti della Procura europea è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

[...]

²⁸ EE ha chiesto di esaminare la questione dei danni o del risarcimento a persone che, per esempio, sono state private della libertà personale e successivamente liberate da ogni accusa. La presidenza è del parere che tale questione non sia collegata all'articolo 69.

Norme amministrative e documenti di programmazione

[Il collegio/procuratore capo europeo:

- a) adotta ogni anno il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale della Procura europea;
- b) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- c) adotta le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;
- [d) adotta le norme relative ai compromessi di cui all'articolo 33 e al calcolo degli importi delle pene pecuniarie;]
- e) adotta le norme sulle modalità di riscontro alle persone o entità che hanno fornito informazioni alla Procura europea come previsto ...;
- f) adotta norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle sue attività;
- g) adotta le norme di attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.]

Articolo 73

Comunicazioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Procura europea un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella [direttiva 2015/xx/UE] e degli altri atti legislativi nazionali pertinenti. La Procura europea garantisce che le informazioni ricevute tramite tali elenchi siano rese pubbliche.

²⁹ L'elenco che segue sarà ultimato in una fase ulteriore; alcuni punti potrebbero essere affrontati nel regolamento interno.

Articolo 74

Clausola di revisione

1. Entro [*cinque anni dalla data di decorrenza dell'applicazione del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della Procura europea e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali e al Consiglio. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
2. La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che siano necessarie norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione della Procura europea, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività.

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La Procura europea esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento³⁰.

La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita la Procura europea. La decisione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³⁰ La data di decorrenza dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 20 sarà discussa ulteriormente.

La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a [X]³¹ anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, né alla data di attuazione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

³¹ Il numero di anni da inserire sarà discusso in una fase ulteriore.

Articolo X

Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo della Procura europea ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno della Procura europea. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, la Procura europea è rappresentata dal procuratore capo europeo.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti, il direttore amministrativo può essere rimosso dall'incarico su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo XX

Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi e di bilancio, la Procura europea è gestita dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale della Procura europea a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio della Procura europea.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti alla Procura europea, tra cui in particolare:
 - a) assicurare la gestione corrente della Procura europea e la gestione del personale;
 - b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;
 - c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;
 - d) attuare il documento di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;
 - e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività della Procura europea;

- f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e riferirne ad essi e al collegio [due volte l'anno];
- g) elaborare una strategia antifrode interna della Procura europea e presentarla al collegio per approvazione;
- h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili alla Procura europea e presentarla al procuratore capo europeo;
- i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea e presentarla al procuratore capo europeo;
- j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l'attività operativa della Procura europea;
- k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai suoi sostituti nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo XXX

Regime amministrativo provvisorio della Procura europea

1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale della Procura europea finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:
 - a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione all'autorità che ha il potere di nomina

in relazione al personale amministrativo della Procura europea, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell'articolo X;

- b) offrire assistenza alla Procura europea, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative della Procura sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim.
2. Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Procura europea e può concludere contratti, anche relativi al personale.
 3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell'articolo X, paragrafo 6. Il direttore amministrativo ad interim decade quando il direttore amministrativo assume le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell'articolo [X].
 4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti³² composto da rappresentanti degli Stati membri che partecipano all'istituzione della Procura europea.

³² La composizione e la natura di tale gruppo devono ancora formare oggetto di discussione.